

DISEGNO DI LEGGE N. 669 18.12.2019

N. 140

N. 453

L'art. 15 viene così sostituito:

“L'art. 22 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 16 è così sostituito:

1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, così come convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.
2. Nel rispetto destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all'articolo 23 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 3 successive modifiche ed integrazioni, i comuni devono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante integrazione e delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale e nel rispetto e nell'osservanza di:
 - L'omogeneità dell'area territoriale entro la quale si trovano i due terreni (cedente la cubatura e ricevente la cubatura);
 - La contiguità dei due terreni costituita da una effettiva e significativa vicinanza tra i fondi e quando tra i fondi sussistano una o più aree aventi destinazioni urbanistiche incompatibili con l'edificazione tale contiguità viene a mancare.